

Quarta
caffè

*Tandem con altri quotidiani (non acquistabili separatamente), nella provincia di Lecce dal lunedì al sabato. Quotidiano "Il Messaggero" € 1,20. La domenica, con l'inserto "L'Espresso" € 1,40.
www.quotidianodipuglia.it

Giovedì
20 settembre 2018
Anno XVIII N. 259
€ 1,20*

Nuovo Quotidiano Lecce

Quarta
caffè



8 0 9 2 0
9 7 7 1 9 7 2 7 0 4 0 0 5

PUNTO DI VISTA

LE LACUNE DELLA LEGISLAZIONE E L'INSOSTITUIBILE FUNZIONE

DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

di **Pietro Quinto**

È di grande attualità il tema scelto per il convegno nazionale di studi che si aprirà domani a Lecce. Le due giornate, articolata in tre sessioni, affronta, con le relazioni di illustri giuristi, i vari aspetti della giurisdizione amministrativa. Le origini e le cause dei conflitti tra il ruolo del giudice amministrativo e l'attività della pubblica amministrazione, nonché la contestata funzione di mediazione e supplenza, assunta nel tempo dal giudice amministrativo.

Sono temi sempre attuali, ma che richiedono una riflessione «aggiornata» per l'evoluzione dei rapporti tra esercizio della funzione pubblica e controllo giurisdizionale a tutela dell'interesse legittimo, di cui sono portatori i singoli cittadini ma anche gli Enti territoriali ed i nuovi organismi di diritto pubblico, istituiti sotto forma di autorità indipendenti. Tanto più necessaria una siffatta riflessione nel momento politico che stiamo vivendo all'insegna di un generale cambiamento e nel quale il diritto privato sembra aver soppiantato i cardini del diritto pubblico. Il riferimento è alla formazione di un Governo presieduto da un professore di diritto privato, chiamato a

garantire l'attuazione di un «contratto», istituto di matrice privatistica, stipulato dagli azionisti di maggioranza della compagnia giallo-verde. Un quadro politico ed istituzionale alquanto diverso dalla previsione dell'articolo 95 della Costituzione, secondo cui il presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

Peri come oggi si pone il quesito invocato polemicamente da coloro (in verità pochi) i quali ritengono che i Tar ed il Consiglio di Stato siano un intralcio nella post modernità dell'organizzazione statale e della sua produttività. L'esperienza di ieri e di oggi conferma invece l'insostituibilità del giudice amministrativo, che, al di là dei compiti istituzionali di controllo della legalità dell'agire amministrativo e della tutela del cittadino nel rapporto con il potere ai vari livelli, è chiamato ad affrontare i nuovi problemi della modernità in termini di efficienza della pubblica amministrazione, fornendo risposte tempestive a fronte di comportamenti omissivi o di conflitti all'interno della stessa Pa.

Ciò è ancora più evidente di fronte alle lacune della funzione legislativa, a date normative che si prestano a plurime interpretazioni, a concetti giuridici indeterminati cui ricorre il legislatore e che vanno «riempiti» in fase di applicazione, alle ipotesi di leggi «aperte», se non confuse e ambigue, quando la politica non riesce a trovare mediazione e sintesi. In correlazione con questa patologia della funzione legislativa v'è poi il fenomeno

dell'inflazione normativa ovvero della «mistica» della legge, risolutrice di ogni problema. Sicché il dato numerico delle leggi vigenti nel nostro Paese è pari a circa 200.000 testi normativi a fronte delle 5.000 leggi vigenti in Germania.

I tentativi sinora adottati per fronteggiare questa emergenza legislativa non si sono dimostrati particolarmente efficaci. Anche il modello di delegificazione, invenzione squisitamente italiana, non ha dato i frutti sperati. Un altro strumento, quello della codificazione, è stato rimesso in discussione dalla realtà della cosiddetta «società liquida», ed anche la codificazione di settore, certamente utile in termini di sistematicità e semplificazione, non sempre ha dato i frutti sperati. Il riferimento è al Codice degli appalti, che, varato nel 2016 (ma corretto dopo appena un anno, nel 2017), come uno strumento agile e di facile attuazione per le Amministrazioni e gli operatori economici, non ha risposto alle attese. Sicché rispetto alle «direttive», di competenza Anac, pensate come strumenti flessibili ed alternativi ad un regolamento formale, si va oggi ipotizzando un ritorno all'antico, con un nuovo corpo normativo che utilizzi le esperienze (negative) maturate in questi due anni.

Il tema della giurisdizione amministrativa non si esaurisce peraltro nel confronto con gli strumenti legislativi, ma involge le capacità dello Stato-apparato di emanare atti amministrativi coerenti con il dato normativo, e, quindi, legittimi nella forma e nella sostanza. Ma è proprio su questo versante che, nell'attualità, si registrano i maggiori ostacoli, sicché

sembra quasi inevitabile che i «conflitti» del sistema Paese debbano confluire, per essere risolti, nelle aule dei Tar e del Consiglio di Stato, se non addirittura in quelle penali. Solo a titolo esemplificativo si devono ricordare le recenti diatribe sul tema delle vaccinazioni obbligatorie, affrontato e risolto - con improvvisi mutamenti di rotta - facendo ricorso allo strumento (ipocrita) delle autocertificazioni. Sui problemi più delicati, molto vicini alla realtà pugliese, è esemplare il caso Ilva, per la cui soluzione, il «coraggio» delle scelte politiche ha avuto bisogno del supporto del diritto amministrativo e della nozione, elaborata dalla giurisprudenza amministrativa del cosiddetto «interesse pubblico attuale» per giustificare un cambio di indirizzo «politico» sul destino dell'impianto. Sono invece tutt'ora in corso di svolgimento le vicende ed il destino della Tap, che hanno attraversato, strumentalmente, anche le aule della giustizia amministrativa, ricevendo risposte chiare e definitive; ed altresì la drammatica vicenda della xyella fastidiosa, che sta distruggendo l'olivicoltura salentina. Anche in questo caso l'insipienza di una classe politica, incapace di affrontare con la necessaria competenza il problema, ha fatto sì che a qualcuno facesse comodo delegare, impropriamente, il giudice amministrativo per conseguire provvedimenti soprassessori a fronte di atti amministrativi contraddittori e perplessi.

È la conferma della persistente attualità della giustizia amministrativa, anche con la funzione di sopprimere e mediare a fronte delle lacune legislative e dell'aparato della Pubblica Amministrazione.